

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA

STATUTO

Art. 1

Per iniziativa del Comitato Organizzatore del XII Congresso Internazionale dell'Abitazione e dei Piani Regolatori e con l'avanzamento di cassa della gestione finanziaria del Comitato stesso è costituito in Roma l'Istituto Nazionale di Urbanistica.

Art. 2

L'Istituto si prefigge i seguenti scopi :

- 1 - Studio dei problemi tecnici, economici e sociali relativi alla sistemazione e allo sviluppo dei centri urbani.
- 2 - Esame delle questioni relative all'organizzazione e al funzionamento dei servizi pubblici di carattere municipale.

Art. 3

A richiesta degli Enti interessati l'Istituto potrà agevolare lo studio di particolari problemi d'interesse comunale, promuovendo, ove occorra, convegni di rappresentanti, riunioni di esperti, inchieste ecc.

Art. 4

Sono membri effettivi dell'Istituto :

- 1) tutti gli Enti che hanno fatto parte del Comitato Organizzatore del XII Congresso Internazionale dell'Abitazione e che hanno versato una quota di almeno Lire Cinquemila.
- 2) gli Enti e le persone che versino all'Istituto una somma di Lire Diecimila per una volta tanto, ovvero si obblighino a versare una quota annua di Lire Tremila per almeno cinque anni.

Sono membri aggregati tutti gli altri Enti che hanno fatto parte del Comitato suddetto e che hanno versato una quota minore di lire Cinquemila.

I membri aggregati possono far passaggio nel novero dei membri effettivi versando la differenza fra il contributo pagato al suddetto Comitato e la somma di Lire Cinquemila.

Art. 5°

Organi dell'Istituto sono :

- 1) Il Consiglio Generale
- 2) La Giunta Direttiva

Art. 6

Il Consiglio Generale è composto dei rappresentanti dei membri effettivi dell'Istituto. Alle sue riunioni sono anche invitati i rappresentanti dei membri aggregati, i quali possono prendere parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Art.7

La Giunta Direttiva é composta di un Presidente, di un Segretario generale e di cinque consultori, tutti scelti dal Consiglio Generale anche fuori del proprio seno, fra persone che siano dotate di speciale competenza nel campo urbanistico.

Il Presidente e il Segretario Generale durano in carica 3 anni.

I Consultori sono rinnovati ogni anno.

Tutti conservano le funzioni fino all'istallazione dei loro successori, anche se sia terminato il periodo per il quale erano stati eletti.

Art.8

Le funzioni di Presidente, di Segretario Generale e di Consultore sono gratuite. Potranno essere disposte erogazioni in favore dei membri della Giunta direttiva solo a titolo di rimborso per spese effettivamente sostenute o di compenso per funzioni di esperto esercitate nello studio di particolari problemi sottoposti all'esame dell'Istituto.

Art.9

Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria una volta l'anno, nel mese di ottobre, e in seduta straordinaria ogni qual volta la Giunta direttiva lo giudichi necessario.

Esso delibera sulle seguenti materie:

- 1 - Esame ed approvazione del Conto consuntivo dell'anno precedente
- 2 - Esame ed approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente
- 3 - Modificazioni allo Statuto
- 4 - Determinazione delle direttive da seguire dall'Istituto per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art.10

La Giunta Direttiva si raduna ogni qualvolta si renda necessario, comunque non meno di tre volte l'anno, per determinazione del Presidente o su richiesta di due consultori, per provvedere alle seguenti materie:

- A) Preparazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo
- B) Determinazione dei criteri da adottare nello studio dei problemi sottoposti allo studio dell'Istituto.

Art.11

Il Segretario Generale provvede, in base alle deliberazioni della Giunta Direttiva e alle determinazioni del Presidente, a tutto quanto ~~ocorra~~ occorra per la gestione dei fondi stanziati in Bilancio e per il compimento degli studi di competenza dell'Istituto, nonché per la convo-

cazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio, della Giunta e di Comitati che fossero istituiti per l'esame di particolari questioni.

Art.13

Tutte le somme di denaro di proprietà dell'Istituto, che non siano strettamente necessarie per far fronte alle spese previste in bilancio, debbono essere investite in titoli dello Stato o in obbligazioni emesse da Enti di riconosciuta solidità finanziaria.

Art.14

Le entrate dell'Istituto sono costituite :

- 1 - Dalle rendite dei capitali investiti
- 2 - dai contributi e sussidi annuali versati all'Istituto
- 3 - da contributi straordinari di qualsiasi specie
- 4 - dalla vendita di pubblicazioni edita a cura dell'Istituto
- 5 - da tutte le somme che a qualunque titolo siano versate all'Istituto, nonché da lasciti, donazioni, ecc.

Art.15

Il Presidente e, per sua delega, il Segretario Generale o uno dei Consultori, rappresentano l'Istituto in Assemblee, Congressi, riunioni, cui l'Istituto stesso sia invitato.

Essi, peraltro, non possono impegnare finanziariamente l'Istituto se non nell'ambito dei fondi stanziati nel bilancio per l'anno in corso, salvo preventiva autorizzazione ricevuta dal Consiglio Generale o dalla Giunta Direttiva .

Art.16

Nel caso di impossibilità di raggiungere gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, da constatarsi dal Consiglio Generale in Assemblea straordinaria appositamente convocata, sarà provveduto alla liquidazione dell'Istituto con le norme che l'Assemblea stessa determinerà.